



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2009 - 0004522 del 02/12/2009



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - ex Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot exDSA - 2009 - 0033040 del 04/12/2009


Ex- Direzione Generale  
per la Salvaguardia Ambientale  
c.a. Ing. Bruno Agricola  
SEDE

al Capo Della  
Segreteria Tecnica del Ministro  
Avv. Luigi Pelaggi  
SEDE

Ex- Direzione Generale  
Per La Salvaguardia Ambientale  
Divisione III  
c.a. Dott. Mariano Grillo  
SEDE

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....



**OGGETTO: Centrale idroelettrica di Somplago. Parere n. 319 del 28 luglio 2009 - rif. nota prot. DSA-2009-25600 del 29 settembre 2009.**

Con riferimento al procedimento in oggetto per il quale la scrivente Commissione ha espresso il parere di compatibilità ambientale n. 319 del 28 luglio 2009, favorevole con prescrizioni, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Con nota prot. DSA/2009/25600 del 29/09/2009, acquisita la protocollo CTVA/2009/3576 del 29/09/2009 codesta Direzione ha espresso alcune perplessità in merito alla prescrizione n. 5 contenuta nel parere VIA relativo alla centrale in oggetto. In riscontro alla succitata nota ed al fine di permettere il perfezionamento dello schema di Decreto, il Comitato di Coordinamento, nel corso della seduta del 26 novembre 2009 ha condiviso ed approvato la relazione che si allega.

Si precisa che nella relazione viene confermato il parere espresso dalla scrivente e già trasmesso a codesta Direzione con nota CTVA/2009/3029 del 03 agosto 2009 non ritenendo necessario effettuare approfondimenti o proseguire l'iter istruttorio.

All.:c.s.

IL PRESIDENTE  
(Claudio De Rose)

**Relazione approvata dal Comitato di Coordinamento nella seduta del 26  
novembre 2009  
Centrale idroelettrica di Somplago - Proponente: Edipower**

In riferimento a quanto evidenziato dalla DSA con nota prot. DSA/2009/25600 del 29/09/2009 si rappresenta quanto di seguito riportato.

La prescrizione n. 5 contenuta nel parere CTVA/319 del 28/07/2009 relativo alla centrale in oggetto dispone:

*"In relazione al riutilizzo delle terre e rocce da scavo il proponente dovrà trasmettere al MATTM, per la relativa approvazione, apposito progetto ai sensi del comma 2, art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. atto a garantire la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo".*

*Nella suddetta nota la DSA evidenzia che "il progetto previsto dall'art. 186, per tutte le istruttorie avviate con la nuova normativa, rappresenta parte integrante dello studio di impatto ambientale che deve essere valutato contestualmente a tutte le altre componenti ambientali, il progetto relativo alle terre e rocce di scavo può essere contenuto nel capitolo dedicato alla cantierizzazione dell'opera o essere prodotto come singolo documento, ma in ogni caso deve essere contenuto nella documentazione oggetto della valutazione e depositata al pubblico".*

Si rileva inoltre che tra i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, elencati all'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non è compreso il progetto di cui al comma 2 dell'art. 186 - Terre e rocce da scavo - del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre il succitato articolo prevede, al comma 2:

*"Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni".*

Pertanto il progetto deve essere approvato dalla medesima autorità titolare del procedimento di VIA, il MATTM, ed è quindi necessario che la Commissione si esprima in merito, ma non è espressamente previsto che lo stesso debba essere parte integrante del SIA, né è escluso che possa essere oggetto di una verifica di ottemperanza successiva al parere di compatibilità ambientale.

A riguardo è inoltre importante sottolineare che nel parere CTVA/319 il problema delle terre e rocce da scavo è stato considerato e valutato; in particolare si riporta che:

"per quanto riguarda i terreni di risulta degli scavi:

- La realizzazione delle opere in progetto comporterà la produzione di una quantità di terreni di risulta, stimabile in quasi 170.000 m<sup>3</sup> in banco, che divengono 215.000-220.000 m<sup>3</sup> tenendo conto dell'aumento volumetrico a seguito dello scavo.
- Il proponente **ha previsto il riutilizzo delle rocce e terre in sito** per il rimodellamento del versante interessato dalle opere di cantiere passate ed attuali.
- Il proponente dichiara altresì che l'ipotesi di vendita sul mercato del materiale è stata scartata in relazione agli impatti ambientali che l'elevato numero di mezzi pesanti causerebbe sulla viabilità locale con i conseguenti impatti di carattere ambientale.
- Il progetto prevede il riutilizzo in loco nell'ambito di due sotto-aree con capacità di deposito rispettivamente superiore a 180.000 m<sup>3</sup> e superiore a 35.000 m<sup>3</sup>.
- Per la messa a dimora dello smarino si prevede di effettuare un intervento di preparazione del piano di posa, mediante gradonatura del versante esistente, con rimozione della coltre vegetale dove presente.
- Il materiale di risulta degli scavi sarà messo a dimora solo a seguito di verifica analitica.
- Al termine dei lavori saranno messi in atto interventi di ingegneria naturalistica volti a velocizzare la ripresa della vegetazione sia nell'area di cantiere che nella aree di messa a dimora dello smarino."

ed inoltre che

**"CONSIDERATO** che:

- Nelle integrazioni fornite a seguito di esplicita richiesta da parte della Regione FVG che chiedeva *"in materia di terre e rocce di scavo dovrà essere presentato apposito progetto di cui al comma 2 dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, atto a garantire la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo"*, il proponente ha riportato che ai sensi del punto c-bis), comma 1, art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato"* non rientra nella parte IV del suddetto Decreto Legislativo 152/2006, lasciando intendere, di conseguenza, che lo smarino derivante dall'escavazione della nuova galleria possa beneficiare di tale esclusione.

**VALUTATO** che:

- L'attività nella quale il materiale derivante dalle operazioni di realizzazione della galleria verrebbe riutilizzato, non è riconducibile ad una vera e propria attività di *"costruzione"*, come previsto dal suddetto decreto, ma, piuttosto, ad una operazione di *"a ritombamento di bassure e/o profilatura del terreno nell'intorno dell'area di cantiere"* come dichiarato dal proponente stesso nelle suddette integrazioni.

- Lo stesso comma 1, art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. include in modo specifico, tra le attività che danno origine a materiali che possono essere gestiti ai sensi della normativa relativa alle terre e rocce da scavo, la realizzazione di gallerie.
- In relazione a quanto sopra, ai sensi della normativa, il proponente dovrà presentare apposito progetto di cui al comma 2, art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. atto a garantire la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.”

Alla luce delle considerazioni e valutazioni su esposte è stata infine imposta la citata prescrizione n. 5.

Quindi la Commissione ha valutato la sussistenza di quella parte di requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 che era possibile valutare in base alle informazioni disponibili a livello del progetto definitivo che accompagna il SIA, rimandando ad una successiva verifica l'approvazione definitiva del progetto di riutilizzo complessivo.

In conclusione si ritiene che il parere CTVA/319 non sia in contrasto con i disposti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto ha di fatto operato una prima valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 subordinando l'efficacia del dispositivo alla completa valutazione di tali requisiti, valutazione possibile unicamente in base alle informazioni che saranno ricavate in fase di progettazione esecutiva e di analisi dei campioni di materiale di risulta dalle operazioni di scavo della galleria.